

Il Fornitore ha individuato quale Responsabile del servizio è il Dr. Daniele Donzelli Responsabile Area Territoriale Centro Nord - Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche.

Il Responsabile costituisce l'interfaccia del Fornitore nei confronti del RES, del DEC e della Struttura di supporto. E' tenuto, in conformità dell'art. 9.3 del Capitolato Normativo, alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e dovrà assicurare per le eventuali urgenze una reperibilità telefonica dal Lunedì al Venerdì ore 08:00-20:00 ed il Sabato ore 08:00-14:00. Pertanto, all'avvio del contratto, il Referente fornirà i propri recapiti telefonici.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento del presente contratto e dei relativi Allegati, le Parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di "Titolari autonomi", nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

In particolare, L'Appaltatore sarà titolare dei dati personali di terzi connessi alla fornitura dei servizi oggetto del contratto.

Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate da ciascun Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente Contratto le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.

I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

Articolo 11

Polizza Assicurativa

Si rinvia alla polizza assicurativa ex art. 11 della Convenzione Quadro, per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, per ogni eventuale danno, arrecato a persone o cose, derivato dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.